

REGOLAMENTO REGIONALE 29 dicembre 2010, n. 22

**“Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”.**

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

**Visto** lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7 ) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 3;

**Visto** il Regolamento Regionale 30.12.2009 n. 36;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3005 del 28 dicembre 2010;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

1. Dopo l'art. 14 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 29 dicembre 2010*

**Art. 14 bis  
(Disciplina transitoria)**

1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni:

I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aumentato al 45%;

II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 200.000,00.

**Art. 2**

1. Dopo l'art. 20 del Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:

**Art. 20 bis  
(Disciplina transitoria)**

1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 22 del Regolamento n. 36/09 entro il 31 dicembre 2011, si applicano le seguenti disposizioni:

il livello minimo di fatturato registrato nell'esercizio precedente l'invio dell'istanza di accesso, di cui al comma 5 dell'art. 18 del Regolamento n. 36/09, è ridotto a 4 milioni di euro.

**VENDOLA**